

R.G. 6944/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in funzione di giudice unico, nella persona del giudice dott. Fabio Massimo Saga, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 6944/2018 R.G. promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da

**Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Morini Giampaolo;

ricorrente

contro,

**Banca IFIS s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli ;

convenuto

in punto: crediti bancari.

MOTIVI

Considerato e ritenuto che:

- il Giudice con provvedimento reso alla prima udienza del 27.2.2019 ha rinviato l'udienza perché parte ricorrente non aveva svolto la procedura di mediazione obbligatoria;
- in data 12.8.2019 questo Giudice ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione per l'assegnazione al Gruppo specializzato in materia bancaria ritenendolo competente tabellarmente, ma tale Presidente ha ritenuto che così non fosse in data 12.9.2019;
- si rende così necessario provvedere;
- parte ricorrente, già eseguita presso il Tribunale di Lucca nel procedimento esecutivo immobiliare n. 287/1997, originante e derivante dalle procedure riunite nn. 67/1998 e 134/2008, si duole che in seno a tale procedura i crediti vantati da parte convenuta, quale cessionaria di Rubidio SPV a sua volta cessionaria di Banca Nazionale del Lavoro (BNL), siano stati soddisfatti e che comunque gli stessi sarebbero indimostrati per il maggior importo;
- parte ricorrente, all'opposto, ritiene che quanto meno sia dovuta la somma non riscossa pari ad € 166.023,07 pari alla differenza tra i crediti azionati nella procedura esecutiva per un importo complessivo di € 391.223,05 e la somma riscossa di € 225.199,98, rammentando che nella procedura esecutiva parte formale, per conto di



BNL, era la Società di Gestione del Credito s.r.l. (SGC);

- fermo che il progetto definitivo di riparto non ha efficacia di giudicato per la maggior somma non riscossa (v. Cass. n. 87/1980), questo Giudice condivide le doglianze di parte ricorrente perché parte convenuta ragiona di due crediti sostanziali (le competenze del legale per € 4.080,14 sono state pacificamente soddisfatte), una derivante dal mutuo fondiario del 26.3.1997 e l'altra dal saldo di un linea di credito aperta sul conto corrente n. 38151 e oggetto di decreto ingiuntivo n. 3214/1997 emessa dalla Pretura di Firenze, ma nulla documenta sul maggior saldo dovuto;

- infatti, parte convenuta, per suo stesso dire, ha ricevuto nella procedura esecutiva, al netto del compenso del difensore, un importo per € 221.119,84;

- eppure, a febbraio 2008, SGC, per conto di BNL, nell'atto di precetto con riferimento al mutuo del 1997, così ragionava in termini aritmetici:

· Capitale residuo	€	134.878,33
· Saldo rate arretrate	€	55.818,15
· Interessi di mora al 30.11.1999	€	5.529,24
		_____
	€	196.225,72

- in data 26.11.2017 Banca IFIS invece ragionava della somma di € 225.468,40 con raccomandata rivolta al ricorrente, senza specificare le varie poste;

- con raccomandata di pari data, Banca IFIS ragionava di € 4.819,14 per la somma "portata" dal decreto ingiuntivo emesso dalla Pretura di Firenze;

- nella procedura esecutiva, nel 2014, si hanno nel progetto di riparto definitivo ben € 13.436,00 per il decreto ingiuntivo di cui sopra e ben più di € 350.000,00 per credito residuo (€ 224.214,66 in via privilegiata ipotecaria ed € 138.388,48 in via chirografaria);

- in tale contesto, questo Giudice non può che condividere le doglianze di parte ricorrente: nelle "diverse" versioni di parte convenuta o comunque dei soggetti legittimati è evidente che si dovrà tener conto dei minor importi ritenendo gli altri rinunciati in assenza di riserva di rinuncia;

- con riferimento al mutuo fondiario, poi, parte convenuta non produce alcun estratto conto o nota contabile, anche considerato che si tratta di impegno bancario risalente a quando gli importi erano ancora in Lire e mai precisa come tale importo è calcolato anche solo a livello assertivo;

- parte convenuta ha chiesto in udienza:

> l'esperimento di una consulenza tecnica contabile ma non è comprensibile sulla



base di quale documentazione;

> un tentativo di conciliazione *ex art. 185 bis c.p.c.* ma le posizioni sono lontanissime;

> il mutamento del rito ma la causa è matura per la decisione e comunque dovrebbe essere documentale, vista la sua natura;

> l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva ma nulla documenta sull'impossibilità altrimenti di reperire da sé questa documentazione;

- le spese di lite seguono la soccombenza: si applicano i valori medi dello scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 con riferimento alle fasi di studio e introduzione (tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014);

- per completezza si fa notare che tra le parti sono sorte anche questioni inerenti la segnalazione alla Banca d'Italia, ma, effettuata o meno che sia tale segnalazione, alcun provvedimento viene espressamente richiesto dal ricorrente in tal senso;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 6944/2018 di R.G., rigettando ogni altra diversa domanda ed eccezione:

- accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente nulla è tenuta a versare a parte convenuta con riferimento ai crediti di cui al mutuo fondiario del 26.3.1997 concluso con BNL e di cui al decreto ingiuntivo n. 3214/1997 emesso dalla Pretura di Firenze;

- condanna parte convenuta a rimborsare le spese del presente processo a parte ricorrente, che si liquidano in € 3.980,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 286,00 per esborsi.

Si comunichi alle parti.

Venezia, 17.9.2019.

Il Giudice

Fabio Massimo Saga

